



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 322 DEL 23/09/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI AREE ESTERNE PERTINENZIALI DEL CIV. 3 INT. 1 DI PIAZZA MANIN, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 16/09/2025 il personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale interveniva presso l'immobile sito in Piazza Manin civ. 3 int. 1 a seguito di una segnalazione di "Distacco calcinacci da sommità del muro su giardino privato" giunta sul portale cittadino SegnalaCi;
- su richiesta della Polizia Locale di zona, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità si recava dunque presso il giardino di proprietà al fine di verificare la sussistenza di eventuali pericoli ed eventualmente valutare l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dall'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;
- durante il sopralluogo si poteva prendere visione di alcune pietre cadute dalla sommità del muraglione che delimita il giardino e che ha funzione di parapetto per la parte finale della discendente Via Cabella che porta a Piazza Manin. Si prendeva visione altresì che il personale dei Vigili del Fuoco era intervenuto con l'eliminazione di alcuni elementi lapidei che si presentavano in fase di distacco, per poi posizionare nastro segnaletico per interdizione della zona soggetta ad ulteriori possibili cadute di materiale;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi e al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino/verifica delle condizioni di sicurezza dei

Documento sottoscritto digitalmente

luoghi da parte di tecnico abilitato, ha dunque convalidato l'interdizione disposta dai Vigili del Fuoco precedentemente intervenuti, di una porzione di area esterna pertinenziale del civico 3 interno 1 di Piazza Manin (larghezza 4 m) sottostante al tratto finale della Via Cabella-Piazza Manin;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 21/08/2025 – rif. PG. 0460892.I del 17/09/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura ed interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la nota PG. 0458880.U del 17/09/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 16/09/2025 dall'Ufficio di Pubblica Incolumità – e successivamente con la nota PG. 0458880.U del 17/09/2025 – l'interdizione di una porzione delle aree esterne pertinenti del civico 3 interno 1 di Piazza Manin causa pericolo esterno, fino all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza attestate da tecnico abilitato, come meglio rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Patrimonio, per conoscenza e per quanto di competenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI AREE ESTERNE PERTINENZIALI DEL CIV. 3 INT. 1 DI PIAZZA MANIN, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO



Figura 1 – individuazione di massima delle aree oggetto di interdizione